

Provincia di Torino
Determinazione del Dirigente
del Servizio Urbanistica

Prot. n...../ 42118 /2008

OGGETTO: COMUNE DI VISCHE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. -
AREA RF13 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio Urbanistica

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Vische, con deliberazione C.C. n. 20 del 01/07/2008, trasmesso alla Provincia ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*Prat. n. 089/2008*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 20/2008 di adozione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare di Variante Parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone le seguenti modifiche al P.R.G.I. vigente:

- nuova zona urbanistica produttiva di completamento "PC04", prevista in zona residenziale "RF13", della superficie territoriale di mq 1.540; la destinazione è produttiva;
- modifica della zona urbanistica residenziale "RF13": riduzione della superficie territoriale, da mq 2.975 a mq 1.435 e contestuale decremento della capacità insediativa residenziale pari a 4 abitanti;
- modifica della zona urbanistica produttiva "PE01": riduzione della superficie territoriale, da mq 10.527 a mq 8.987 e contestuale decremento della corrispondente capacità insediativa non residenziale;
- adeguamento normativo e cartografico, mediante l'introduzione delle modificazioni previste;

Alla Variante risulta allegata la "*Relazione di compatibilità acustica*" ai sensi della L.R. 52/2000;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

visti gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Vische con deliberazione C.C. n. 20 del 01/07/2008, le seguenti **osservazioni**:
 - a) gli allegati della Variante proposta, per i contenuti ivi rappresentati, non rispondono ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 e n. 12/PET del 05/08/1998:
 - pur trattandosi di una Variante Parziale, le scelte assunte si fondano su indagini, presupposti e analisi socio-economiche privi dei necessari approfondimenti. Nella documentazione trasmessa, risultano del tutto assenti le analisi sulla dinamica produttiva in atto, necessarie a motivare documentalmente le nuove scelte localizzative proposte dalla variante: le carenze riscontrate impediscono di poter definire, in prospettiva, il corretto inserimento della nuova zona urbanistica produttiva di completamento "PC04", prevista in zona residenziale "RF13", in rapporto al tessuto edilizio esistente e al quadro territoriale e ambientale di riferimento a scala comunale;
 - gli stralci della cartografia di Piano allegati non consentono di interpretare correttamente i contenuti della Variante, essendovi stata omessa la "Legenda"; si suggerisce di porre rimedio alle lacune sopra evidenziate nella deliberazione di approvazione;
 - b) in relazione all'intervenuta entrata in vigore della "Parte Seconda" del D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale", modificato dal D.Lgs. 4/2008, in vigore dal 13 febbraio 2008, si rileva che i contenuti della Variante potrebbero determinare effetti sull'ambiente. In ogni caso si suggerisce, prima dell'approvazione del Progetto Definitivo della Variante, di adottare le opportune determinazioni volte a dichiararne l'assoggettabilità o meno alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in coerenza alle indicazioni contenute nella D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931 (supplemento al B.U.R. del 12/06/2008);
 - c) la previsione di nuove aree produttive, rende doveroso valutarne la classe di rischio idrogeologico come previsto nell'art 13.1 del *Nota Tecnica Esplicativa* alla Circolare P.G.R. n. 7/LAP 8 maggio 1996 ".....si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi, tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77."; si invita pertanto il Comune a dotarsi della documentazione suddetta ed a provvedere all'eventuale adeguamento della Variante, in esito alle risultanze dei citati approfondimenti geologici, in sede di approvazione;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Vische la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino,